SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1 a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

MERCOLEDÌ 13 LUGLIO 1966

(62ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

728

INDICE DISEGNI DI LEGGE « Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1659) (D'iniziativa dei deputati Simonacci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio): Battaglia 732 GIANQUINTO 732 730 Molinari, relatore . « Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione » (1689) (D'iniziativa dei deputati Tantalo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione): 727 BISORI 729

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per

GIANQUINTO						Pag.	728
JODICE				726,	727,	728,	729
Lepore, relatore							726
PALUMBO					727,	728,	729

La seduta è aperta alle ore 11,15.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Aimoni, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Chabod, Crespellani, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Gray, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Petrone, Preziosi, Schiavone, Tupini e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Turchi è sostituito dal senatore Nencioni.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'interno Amadei e Ceccherini, e per il turismo e lo spettacolo Sarti.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

62a SEDUTA (13 luglio 1966)

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tantalo ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione » (1689) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Tantalo, Urso e Buffone: « Interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, nella scorsa seduta precedente si è iniziato l'esame dell'articolo 1 del provvedimento e, dopo un ampio dibattito, si è giunti alla decisione di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta, al fine di permettere a tutti i componenti della Commissione di studiare ancora più a fondo la materia, elaborando inoltre gli eventuali emendamenti.

Vorrei quindi pregare l'onorevole relatore di riferirci in proposito.

LEPORE, relatore. Non posso che confermare quanto già espresso nella mia relazione, essendo oggi, se possibile, ancor più convinto della esattezza delle affermazioni che ebbi modo di fare, quando ricordai ai colleghi i termini dell'articolo 4 della legge del 1958, nel quale sono elencate le categorie interessate. Alcuni colleghi, tra i quali il senatore Jodice, avevano, come è noto, manifestato delle perplessità circa le parole « anche se in costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati », poste alla fine dell'articolo 1; ma il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione spiegò molto chiaramente quale fosse la situazione, precisando che le suddette parole riguardano coloro i quali vennero prelevati da organizzazioni non statali, per la loro competenza, quando si trattò di costituire la SEPRAL.

Mi sembra dunque che in tal modo siano venuti a cadere tutti i dubbi manifestati all'inizio della discussione del disegno di legge.

Inoltre c'è da tener presente che tanto il Ministero del bilancio quanto il Ministero del tesoro sono favorevoli al disegno di legge, per il quale non è previsto alcun carico di spesa; infine, con il provvedimento in discussione non si commetterebbe ingiustizia verso alcuno, mentre si verrebbe a compiere un atto di equità nei riguardi di un certo numero di persone: elemento, questo, di primaria importanza, perchè, a mio avviso, quando vi è da compiere un atto di giustizia questo va compiuto, riguardasse anche una sola persona. Anzi debbo a questo proposito ribadire che per numerose ragioni, di carattere sia giuridico che amministrativo, il disegno di legge deve essere considerato a se stante e non assorbito, o assorbibile, da altri.

Desidero ancora ripetere che la Commissione competente della Camera, dopo aver richiesto unanimemente l'assegnazione del disegno di legge stesso in sede deliberante, volle approvarlo, parimenti all'unanimità. Non vedo quindi perchè lo stesso non debba farsi in questa sede: non vi sono eccezioni serie che impongano un diverso trattamento, nè vi è giustificazione alcuna per emendare un testo che è già stato modificato dall'altro ramo del Parlamento, su proposta del Governo e dopo un accuratissimo esame. Non posso pertanto fare altro che invitare nuovamente i colleghi ad approvare sollecitamente il disegno di legge.

J O D I C E. Onorevole Presidente, per quanto riguarda le opinioni da me espresse nella seduta precedente, debbo dire che non sono un manicheo; non sono cioè, al contrario dell'onorevole relatore, assolutamente convinto dell'esattezza delle mie asserzioni, tanto da non potervi ritornare sopra. Ammetto quindi che qualcosa debba essere rettificata.

Detto questo, veniamo anzitutto al carattere che si vorrebbe dare al provvedimento

dal punto di vista formale. Quando si parla di « interpretazione autentica dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione », è evidente che il contenuto del disegno di legge dovrebbe corrispondere a tale titolo. Ora, a mio avviso, non è così: il provvedimento, cioè, non è affatto interpretativo; basti considerare il disposto dell'articolo 14, il quale inizia con le seguenti parole: « Dalla data di decorrenza del collocamento del personale nei ruoli ad esaurimento cessa ogni incremento ai fondi di previdenza relativi al personale di cui all'articolo 4 ... ». Ora il personale di cui all'articolo 4 è elencato esplicitamente in cinque punti, e non trova alcun riferimento con quello indicato nel presente provvedimento; si tratta cioè del personale dell'Alto commissariato dell'alimentazione, di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 gennaio 1945; del personale di cui alla tabella annessa al decreto 30 dicembre 1946 dell'Alto Commissariato per l'alimentazione, cioè del personale delle sezioni provinciali dell'alimentazione; e del personale degli organismi istituiti in base all'articolo 1 del regio decreto legge 27 dicembre 1940, n. 1716. Tutte le suddette categorie sono state prese in considerazione appunto dalla legge del 1958, e con precisione veramente incontestabile, non solo ai fini dell'inquadramento, ma anche ai fini della sistemazione pensionistica; per cui è chiaro che con l'articolo 1 non daremmo l'interpretazione autentica della legge stessa, ma apporteremmo ad essa un'aggiunta.

PALUMBO. Non è affatto come lei dice.

JODICE. Vorrei esprimere interamente il mio concetto; poi, se i colleghi vorranno, lo potremo discutere ampiamente. Dicevo dunque che noi, con il provvedimento in esame, estenderemmo ad una nuova categoria, quella del personale proveniente da enti privati, i benefici della legge del 1958. Ora, a parte tutto, è da considerare la scon-

velgente conseguenza che si avrebbe nel campo della sistematica giuridica per effetto di una norma di questo genere. Si giungerebbe cioè all'assurdo che un impiegato statale potrebbe, ai fini della pensione, riscattare il servizio prestato in precedenza presso enti privati.

BATTAGLIA. Non si tratta di questo.

JODICE. Si tratta invece proprio di questo. Non siamo, del resto, in un'Aula di tribunale, e quindi queste interruzioni non hanno alcuna importanza ai fini della validità degli argomenti.

Si dice che vi sarebbe stata una discriminazione a danno delle persone provenienti da enti privati che hanno prestato servizio presso la SEPRAL. Ma è chiaro che esse non possono fruire dello stesso trattamento usato ai dipendenti di enti pubblici: si tratta di due categorie distinte e distanti. l'identità di trattamento delle quali costituirebbe, ripeto, un assurdo. L'impiegato privato, infatti, ha avuto un rapporto assicurativo che si è esaurito; vi sono stati dei buoni del tesoro, delle cartelle assicurative ma questi non contano, possono essere vendate o conservate o possono essere versate anche allo Stato le somme corrispondenti a quelle versate per ottenere la posizione pensionistica in discussione.

A me sembra, nonostante l'autorevole opinione contraria della Camera e di alcuni esponenti della nostra Commissione, che il provvedimento rappresenti un assurdo giuridico, sia dal punto di vista formale che da quello sostanziale, ragione per cui non dovrebbe in alcun modo essere approvato; o perlomeno non in questa formulazione. Se lo facessimo susciteremmo un vespaio tra quei dipendenti dello Stato i quali si trovano nelle medesime condizioni di quelli di cui oggi ci occupiamo, provenendo anch'essi da impieghi privati. Che cosa potremmo infatti opporre loro quando venissero a sollevare le stesse rivendicazioni?

Vorrei mi si dimostrasse che quella recata dal disegno di legge è interpretazione autentica, ma nel senso vero e proprio della 1ª COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

62^a SEDUTA (13 luglio 1966)

parola; perchè « interpretazione autentica » significa « interpretazione del pensiero del legislatore », significa affermare che il legi-latore sic voluit, sed non feliciter, cioè che non ha espresso felicemente il suo pensiero. Ora tutto questo, a mio avviso, nel provvedimento non c'è. Io non ho naturalmente alcuna avversione contro quei funzionari del Ministero dell'agricoltura dei quali si tratta; ma gradirei comunque che un rappresentante di quel Dicastero venisse a fornirci notizie precise in merito, perchè vorremmo sapere quanti si gioverebbero del provvedimento subito, quanti a distanza di tempo e quanti non potrebbero fruirne.

Si tratta di una situazione delicata, che si verifica in tutti i settori; e la 1ª Commissione se ne sta occupando da diversi anni, esaminando ed approvando provvedimenti frammentari ma senza mai affrontare il problema di fondo.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato ver l'interno. In questo sono d'accordo.

J O D I C E. Ora, quindi, potremmo porre fine a tale sistema affrontando decisamente la questione generale.

Tra l'altro quello dell'approvazione unanime data al disegno di legge dalla Commissione della Camera non mi sembra un argomento troppo valido.

PALUMBO. Ma dovrebbe perlomeno ingenerare in lei il dubbio d'essere in errore.

J O D I C E . Ho già detto di non ritenere le mie angomentazioni irrefutabili, al contrario dell'onorevole relatore.

GIANQUINTO. Potrei dare atto al collega Jodice della validità delle sue argomentazioni sul piano giuridico; non posso però essere altrettanto d'accordo qualora si consideri il lato umano della questione. Egli è pienamente nel giusto, infatti, quando si pronuncia contro una situazione che, nonostante gli impegni a suo tempo assunti in senso contrario, si perpetua all'infinito: la

Commissione non dovrebbe effettivamente prendere più in esame provvedimenti settoriali riguardanti il rapporto di pubblico impiego, e, a tale proposito, debbo notare che il disegno di legge è ancor meno che settoriale, perchè riguarda una ventina di persone. Quando mi trovo di fronte a proposte di legge di questo genere, d'iniziativa parlamentare, mi sorge sempre il dubbio che siano dovute alla pressione di gruppi di funzionari interessati; pressioni che vengono accolte dai nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento dando luogo ad un eterno circolo vizioso.

Qui, però, noi non siamo in sede giuridica, nè in sede politica: siamo in sede, direi così, umana, ed il provvedimento richiama molto da vicino una legge che abbiamo approvato in favore di coloro i quali erano stati alle dipendenze del Governo militare alleato di Trieste. In quel caso si trattava, per la verità, di migliaia di persone, che per alcuni anni avevano prestato servizio presso quel Governo esercitando una funzione strettamente temporanea e che si trattava di sistemare in via di equità; ad esse abbiamo dato, appunto, una sistemazione organica alle dipendenze dello Stato. Ora si tratterebbe di procedere analogamente: si tratta cioè di persone prelevate da enti pubblici e privati ed inserite temporaneamente prima, e definitivamente poi, in un'Amministrazione dello Stato, le quali domandano di godere di quel trattamento previdenziale che sarebbe loro spettato di diritto qualora avessero prestato la loro opera sempre alle dipendenze dello Stato, riscattando, ai fini della pensione, quel periodo per il quale già hanno pagato, quando sono stati alle dipendenze degli enti privati suddetti.

Oggi, com'è noto, la grande preoccupazione di ogni cittadino è quella di avere una pensione per la vecchiaia. L'abbiamo richiesta anche noi parlamentari! È quindi sotto il profilo, ripeto, dell'equità, che ritengo senz'altro opportuno approvare il disegno di legge nel testo in cui ci è pervenuto.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare come nella seduta precedente il ministro Bertinelli abbia dato spiegazioni estrema1^a Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

62^a SEDUTA (13 luglio 1966)

mente chiare sull'argomento; tanto chiare, a mio avviso, da fugare ogni dubbio in proposito

B J S O R I . Già nella seduta precedente annunciai che mi sarei astenuto dalla votazione del disegno di legge. Oggi confermo tale dichiarazione, essendo stata la mia convinzione corroborata anche dalle osservazioni del collega Jodice circa le caratteristiche della interpretazione autentica.

PAIUMBO. Non vorrei che rimanesse l'impressione, dopo quanto è stato detto oggi, che il servizio del quale si consentirebbe il riscatto per effetto dell'interpretazione autentica della legge n. 199 del 1958 sia il servizio prestato alle dipendenze di imprese private. Si tratta invece del servizio prestato alle dipendenze della SEPRAL, « anche se in costanza di impiego con enti pubblici o privati »; le persone chiamate presso la SEPRAL cioè, avevano mantenuto il loro precedente rapporto d'impiego, proprio per il carattere di temporaneità che il servizio presso la SEPRAL medesima rivestiva; per cui, quando si è trattato di riscattare ai fini assicurativi quel periodo, la Corte dei conti ha posto un veto per quanto riguardava gli exdipendenti da enti privati. A ciò si obietta che la contemporaneità dei due impieghi non fa venir meno il fatto che gli interessati hanno prestato servizio presso un ente pubblico; servizio che, secondo i principi generali, deve essere riscattato. La questione dei contributi va sanata con l'articolo 2, per cui nel caso in cui l'ente privato abbia provveduto a porre in essere un sistema di previdenza presso l'INA o altro istituto assicurativo, l'istituto medesimo verserà allo Stato la metà del valore di riscatto delle relative polizze. Qualora queste siano già state riscattate, gli interessati debbono direttamente versare allo Stato tale somma.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, do nuovamente lettura dell'articolo 1, informando nel contempo la Commissione che gli emendamenti presentati o preannunziati nella scorsa seduta, sono stati o ritirati o non più presentati.

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge, è da considerarsi riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, il servizio civile prestato dal personale, di cui all'articolo 4 della legge stessa, anteriormente all'inquadramento nei ruoli ad esaurimento, nelle Amministrazioni dello Stato e negli organismi ad ordinamento autonomo indicati nello stesso articolo 4, anche se in costanza di rapporto di impiego con enti pubblici o privati e con retribuzione non gravante sul bilancio dello Stato.

J O D I C E . A nome del mio Gruppo dichiaro di astenermi dalla votazione dell'articolo.

C H A B O D . Mi astengo anch'io, per le ragioni esposte dal collega Bisori.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1.

(E approvato).

Art. 2.

Nei confronti del personale, di cui al precedente articolo, provvisto di trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti e costituito da polizze di assicurazione contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro istituto assicurativo, l'Istituto stesso verserà allo Stato, che la incamera, una somma pari alla metà del valore di riscatto delle polizze predette, calcolato alla data del decreto di inquadramento nei ruoli ad esaurimento, per la parte corrispondente al periodo di servizio che viene ammesso a riscatto.

Qualora le polizze predette siano state riscattate, gli impiegati interessati debbono 1^a Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

62^a SEDUTA (13 luglio 1966)

direttamente versare allo Stato la somma di cui al precedente comma.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci ed al tri: « Disciplina dell'insegnamento dello sci » (1659) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci, Graziosi, Corona Giacomo, Gex e Fracassi: « Disciplina dell'insegnamento dello sci », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MOLINARI, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci ed altri, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile scorso, riguarda l'insegnamento dello sci, che in Italia non è disciplinato da alcuna norma, per cui sarebbe possibile a chiunque, allo stato attuale, intraprendere l'attività di maestro di sci, con danni abbastanza notevoli e per il turismo nazionale e per tutti coloro che disgraziatamente dovessero imbattersi in persone inesperte e impreparate. Pertanto si è cercato, proprio per evitare tali danni, di reprimere l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci richiamando gli articoli 17 e 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 238 del Regolamento di pubblica sicurezza; ma è stato esattamente ritenuto che l'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prescrive l'obbligo della licenza di pubblica sicurezza soltanto per le « guide alpine », per i « corrieri » e per gli « interpreti », mentre nessuna previsione o prescrizione contiene a proposito dei maestri di sci i quali verrebbero, senza alcuna delega al riguardo della legge. equiparati alle guide alpine, ai corrieri ed

agli interpreti dall'articolo 238 del Regolamento di esecuzione del testo unico predetto. Di conseguenza verrebbe, da quanto statuisce il regolamento, a crearsi una figura nuova di reato, cioè quella di chi esercita il mestiere di maestro di sci senza alcuna licenza del questore; il che è assolutamente illegittimo giacchè solo la legge può creare e prevedere ipotesi di reato. A tale conclusione, senza dubbio esatta, è pervenuta la giurisprudenza pressochè costante in materia; e di conseguenza, facendo leva sulla suddetta carenza legislativa, gli abusivi hanno avuto campo libero per esercitare, privi di ogni esperienza e di ogni cognizione didattica, un'attività propria di persone di particolari capacità, attitudine e cultura specifica.

Con la presente proposta pertanto, si intende prima di tutto dare un riconoscimento ed una tutela giuridica alla categoria dei maestri di sci, tanto benemerita nel campo dello sport e del turismo.

La migliore tutela della categoria potrà essere assicurata attraverso l'istituzione di un ruolo nazionale, l'iscrizione al quale abiliti all'esercizio della professione. Tale ruolo dovrebbe essere tenuto dall'associazione di categoria, ma per ovvî motivi di opportunità, non avendo ancora l'associazione stessa ottenuto giuridico riconoscimento, la tenuta dell'albo potrà essere affidata al CONI e propriamente alla già esistente Commissione scuole e maestri di sci in seno alla Federazione italiana sport invernali. È poi opportuno, per assicurare ad ogni maestro una congrua possibilità di lavoro, che l'albo sia chiuso, nel senso che vi possano essere iscritti soltanto coloro che riescano vincitori, nell'ambito del numero dei posti previsti annualmente, dell'apposito concorso e che siano in possesso di determinati requisiti di preparazione tenica, fisica e di moralità.

Insieme al riconoscimento ed alla regolamentazione dell'attività dei maestri di sci, deve essere regolamentata l'organizzazione delle scuole di sci, ovvero di quegli organismi in seno ai quali, nella maggior parte dei casi, i maestri svolgono la loro attività. Non bisogna poi trascurare l'utilità dell'attività preparatoria all'esercizio della profes-

62^a SEDUTA (13 luglio 1966)

sione, ed occorre quindi provvedere all'istituzione di un registro di maestri-aiuto, ossia di giovani che sotto la guida di maestri esperti affinino la loro preparazione professionale per esercitare, poi, l'attività di maestro.

Ciò facendo si intende coordinare l'attività professionale dei maestri e delle scuole di sci sul piano nazionale onde garantire un elevato livello qualitativo, favorire un organico sviluppo delle attività e concedere alla categoria dei maestri di sci la tranquilità di potere liberamente, e senza illegali concorrenze, esercitare la propria attività: tranquillità cui hanno diritto e della quale godono già i loro colleghi francesi, svizzeri ed austriaci, i quali fruiscono di apposite disposizioni legislative.

Il provvedimento in esame consta di 29 articoli — nei quali i concetti esposti trovano regolamentazione — ed i cui ultimi due contengono norme transitorie. La materia è ben disciplinata e penso che la Commissione possa approvare tranquillamente il disegno di legge, sicura di agire nell'interesse dello sport e del turismo del nostro Paese.

Molte modificazioni sono state apportate, al testo predisposto dai proponenti, dalla Camera dei deputati. Gli articoli del testo originario erano 32, quelli oggi al nostro esame sono 29.

Dai proponenti era stato proposto un albo nazionale, la Camera lo ha chiamato « ruolo ». La Camera, inoltre, ha previsto la licenza della Questura in base all'articolo 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Nel testo dei proponenti, i provvedimenti disciplinari dovevano essere comunicati all'interessato e al Ministero del turismo e spettacolo. Nel testo modificato dalla Camera, detti provvedimenti devono essere comunicati, oltre che all'interessato, al CONI ed all'essociazione di categoria.

Gli esami venivano chiamati « di concorso » nel testo dei proponenti; nel nuovo testo sono « di abilitazione ». È stato soppresso l'articolo 10 del testo dei proponenti. È stata inoltre soppressa la prescrizione del

distintivo, stabilendosi necessario solo il rilascio della tessera.

Sono stati, inoltre, aboliti gli articoli 16, 17 e 21 del testo dei proponenti.

La Commissione per la risoluzione di controversie, nel testo in esame è nominata dal Presidente del CONI, mentre era previsto lo fosse dal Ministro del turismo e dello spettacolo; non è più presieduta da un magistrato, ma dal Presidente della Commissione scuole e maestri di sci, ed è composta di un esperto nominato dal CONI, sentita la FIS, e da un funzionario della Prefettura nella cui competenza territoriale rientra la dimora del ricorrente.

Nell'articolo 27 viene considerata la competenza delle Regioni a statuto speciale.

Nelle norme transitorie, infine, il periodo di iscrizione, previsto in cinque anni, è portato a tre anni.

Desidero aggiungere che il Ministro della pubblica istruzione ha fatto pervenire tanto al Presidente della Commissione che a me la seguente lettera:

« Com'è noto, la proposta di legge dei deputati Simonacci ed altri concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci, deferita in sede deliberante a codesta Commissione, prevede all'articolo 26 che "le norme della legge non si applicano alla attività della scuola media obbligatoria ove la pratica dello sci è prevista come attività di educazione fisica...".

Al riguardo si rileva che se la proposta in questione dovesse essere approvata nel testo trasmesso dalla Camera risulterebbe precluso lo svolgimento dell'insegnamento e della pratica dello sci nella scuola secondaria di secondo grado (attualmente l'insegnamento viene impartito, ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, in appositi corsi da insegnanti di educazione fisica, qualificati nella specialità).

« Conseguentemente, considerato che la pratica dello sci è prevista dal decreto ministeriale 24 aprile 1963 " come attività di educazione fisica" soltanto per la scuola media e che i programmi degli istituti di istruzione secondaria che saranno istituiti in base al nuovo ordinamento che avranno gli istituti medesimi " non potranno non costituire lo

1^a Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

62^a SEDUTA (13 luglio 1966)

sviluppo logico dei programmi della scuola media", si rappresenta la necessità che l'articolo 26 in questione sia emendato nel modo che segue: "Le norme della presente legge non si applicano all'insegnamento ed all'esercizio della pratica sciistica svolti a cura e sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione..."».

GIANQUINTO. Chiedo un rinvio della discussione per poter esaminare attentamente gli emendamenti cennati dal relatore, ed, eventualmente, per presentarne altri.

B A T T A G L I A. Concordo con il senatore Gianquinto sulla opportunità di un rinvio. Ritengo che il disegno di legge debba essere modificato, allo scopo di migliorarne

il testo. Noi del Gruppo liberale, ad esempio, avremmo qualcosa da dire sui ruoli chiusi: vorremmo rappresentare la necessità di distinguere le scuole invernali da quelle estive; pensiamo, infine, che occorra modificare l'articolo 7.

Per questi motivi, penso che un rinvio della discussione sia opportuno.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, la discussione del disegno di legge proseguirà in altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 12,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari